

Vertice Cee  
Sul tavolo  
l'export  
con gli Usa

BRUXELLES. Le relazioni della Cee con i suoi principali partner commerciali e industriali, Usa e Giappone, saranno oggi a Bruxelles al centro di una riunione del centro dei ministri degli Esteri del «Dodici».

La sessione sarà in linea di massima, l'ultima dei ministri degli Esteri prima della pausa estiva delle attività europee. Il consiglio dovrebbe tracciare un calendario di lavoro fino al vertice di Copenaghen in dicembre sui problemi irrisolti al vertice di Bruxelles in giugno, in particolare il finanziamento a medio termine della Comunità europea.

I ministri, sotto la presidenza di turno del danese Uffe Ellemann-Jensen, prenderanno atto dell'accordo sul programma di ricerca quinquennale, raggiunto nei giorni scorsi e faranno il punto sulle relazioni con il consiglio di cooperazione dei paesi del Golfo e con il Marocco, nella prospettiva di negoziati per un accordo di pesca nei prossimi giorni.

Nessuna consultazione di carattere politico è prevista. Ma non è escluso che i «Dodici», su sollecitazione della Francia, abbiano uno scambio di pareri sull'atteggiamento da tenere dopo la rottura delle relazioni diplomatiche tra Parigi e Teheran.

Sul fronte delle relazioni con gli Stati Uniti, nessuna decisione è attesa per oggi, anche se l'incontro fra i ministri cade nell'imminenza di trattative in estremo oriente per sventare il riesplorazione della «guerra della pasta». Dall'inizio di luglio, i contatti tra Cee e Usa sono stati intensi: il commissario europeo per le relazioni esterne, Willy De Clercq, farà rapporto sugli incontri avuti a Washington la scorsa settimana. Sul fronte delle relazioni con il Giappone, secondo De Clercq, «elementi positivi» sono emersi, all'atteggiamento del governo di Tokio che nell'evoluzione degli scambi in maggio e giugno. Il deficit del «Dodici» è diminuito, anche se mancano ancora risultati concreti, che si attendono entro la fine dell'anno.



È il Messico l'«arma segreta» del Giappone nella guerra commerciale con gli Stati Uniti? Molti indizi inducono a crederlo. Le grandi imprese giapponesi stanno preparando rilevanti investimenti alla frontiera nord. Hanno un grande alleato, il debito estero messicano, ed una evidente meta: aggirare le disposizioni protezionistiche recentemente varate dal governo Usa.


DAL NOSTRO INVIATO  
MASSIMO CAVALLINI

CITTÀ DEL MESSICO. Si chiama «maquiladora» e, forse davvero un'arma, gli Stati Uniti avrebbero più di un buon motivo per preoccuparsi, più di quanto già non facciano per xenofobia, della presenza di maquiladoras e aumentata del 700% negli ultimi dieci anni - sono piuttosto evidenti: la crisi messicana, con la continua svalutazione del peso e la progressiva erosione dei salari, ha reso la manodopera locale tra le meno care del mondo. E di questo vantaggio aveva fin qui beneficiato soprattutto proprio il «potente vicino del nord». Ora, tuttavia, con l'arrivo delle grandi imprese giapponesi, le cose potrebbero radicalmente cambiare.

Se si guarda alle cifre assolute, in realtà, il «pericolo giallo» è appena visibile. La percentuale degli investimenti giapponesi non rappresenta oggi che un modesto 6,1% del totale: poco più di mille milioni di dollari contro gli 11 mila investiti dagli Usa. Ma ciò che colpisce è la rapidità dell'avanzata giapponese. Delle 12 maquiladoras oggi attive lungo la frontiera nord

Alla frontiera con gli Usa  
sorgono decine di maquiladoras  
fabbriche di assemblaggio  
a capitale soprattutto nipponico

Tokyo capitale del Messico



L'impianto petrolchimico di Coahuila. In alto, il presidente messicano Miguel de la Madrid

soprattutto in bassa California - ben 9 sono sorte nell'ultimo anno. E, stando alle prudentissime dichiarazioni del presidente della Camera di commercio Messico-Giappone, Tazashi Matsumoto - assai preoccupato di cancellare qualunque sospetto di una Pearl Harbor commerciale -, «nell'87 almeno altri vent'impresie si installeranno nella zona di confine», mentre quelle già esistenti aumenteranno decisamente i propri investimenti.

I vantaggi sono molti e molto allettanti, oltre alla manodopera a bassissimo prezzo e alle molte facilitazioni fiscali, il Giappone può trovare in Messico il luogo geograficamente e legalmente ideale per aggirare gli ostacoli protezionistici recentemente frapposti dall'amministrazione Reagan a un buon numero di generi d'importazione. La produzione delle maquiladoras viene infatti registrata come esportazione messicana e, in quanto tale, esclusa per esplicito dettato della legge dalle sanzioni commerciali decretate la scorsa primavera.

Ma c'è di più. Il dramma del debito estero messicano - il secondo nel mondo con oltre 100 mila milioni di dollari - rende ancor più vantaggiosa l'operazione. Ed i giapponesi già si sono dotati di strumenti per approfittarne in tempi rapidi. Ventotto delle

più grandi banche nipponiche hanno creato una società - la Jba Investment Inc. con sede nell'isola Caiman - alla quale stanno cedendo sottocosto titoli del debito da utilizzare per investimenti nei paesi indebitati. Non per caso, la prima operazione di rilievo di questa nuova società è stata, appunto, l'acquisizione del 58% del loro valore nominale di 580 milioni del debito messicano che, è facile prevedere, verranno prevalentemente investiti nelle maquiladoras della zona di frontiera. Resta da chiedersi quali vantaggi da tutto ciò possano derivare al campo di battaglia, ovvero al Messico. I benefici che potrà trarne nell'immediato in termini di occupazione paiono indubbi. Già negli ultimi dieci anni, ancora senza l'intervento giapponese, i posti di lavoro nelle maquiladoras di frontiera sono aumentati - fatto più unico che raro nel disastro del-

l'economia messicana - di oltre il 300%. Assai dubbio, invece, è che le maquiladoras possano rappresentare il motore di forme di sviluppo sane e non concentrate in una sola parte del paese. Si calcola che lo scorso anno le fabbriche di assemblaggio abbiano acquistato merci per 5700 milioni di dollari. Di esse solo l'1,3% proveniva dalle industrie nazionali.

Molti sembrano convinti, anzi, che in una non impro-

possibile dalla crescita dei prodotti petroliferi (il Messico è il principale esportatore di greggio del Centroamerica). Nei primi sei mesi del 1987 la bilancia commerciale è riuscita ad accumulare oltre 4 miliardi di dollari di attivo, mentre la fuga di capitali, insistente negli ultimi anni, sembra

conoscere una inversione di tendenza tanto che gli esperti calcolano che siano rientrati ultimamente fondi per 3 miliardi di dollari. Secondo il direttore della Banca nazionale per il commercio estero, il paese in questo momento non ha problemi di cassa. Restano quelli, giganteschi, del debito estero.

Il personale  
marittimo  
e la Corte  
Costituzionale

Con la sentenza n. 96 del 3-4-1987 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 35 Statuto dei lavoratori (per contrasto con l'art. 3 della Costituzione) nella parte in cui non prevede la diretta applicazione dell'art. 18 S.L. (reintegra in caso di licenziamento dichiarato illegittimo con sentenza) al personale marittimo.

L'eccezione di incostituzionalità era stata sollevata dal Pretore di Milano dott.ssa Curcio con ordinanza del 10-5-1986. Il lavoratore assistito dall'avv. Roberto Muglia, era un «piccolo di cucina» (cameriere di bordo) licenziato dalla Saipem dopo 5 anni di lavoro per pretesa crisi aziendale, contestata dal lavoratore che sosteneva che la società aveva assunto in sostituzione sua e degli altri lavoratori censurati, marittimi egiziani, filippini e nigeriani a condizioni di gran lunga inferiori a quelle contrattualmente riconosciu-

LEGGI E CONTRATTI  
filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA  
Giugliano Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore, Piargiovanni Alleva, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Nyrzanne Mushi e Jacopo Matagugni, avvocati Cdi di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdi di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdi di Torino

La Saipem si era difesa trincerandosi dietro l'art. 345 Cod. Navigazione che prevede la facoltà di licenziamento a discrezione del datore di lavoro.

La contrattazione collettiva del settore prevede solo la possibilità di adire un Collegio di conciliazione, che può unicamente liquidare un risarcimento danno in misura di gran lunga inferiore a quello previsto dalla legge del 1966, sulla giusta causa del licenziamento, mentre nulla può disporre in ordine alla reintegra in servizio. Alla presenza di questa situazione legale/contrattuale la difesa del lavoratore aveva sollevato eccezione di incostituzionalità dichiarata non manifestamente infondata dal Pretore.

La sentenza della Corte Costituzionale riconosce in primo luogo che il principio dei licenziamenti ad nutum non è stato superato in oltre 20 anni

di grande rilievo dovrebbe far riflettere giuristi ed operatori sindacali sulla necessità di integrare azione sindacale ed azione giudiziaria per coprire le molte aree di arbitrio ingiustificato che tutt'ora permangono a favore del ceto imprenditoriale e che l'ultima produzione legislativa sembra voler aumentare piuttosto che sottoporre ad un equilibrato controllo.

In questa ottica, anche oltre l'importanza del caso di specie, la decisione della Corte Costituzionale si rivela di grande importanza perché ribadisce la capacità espansiva dei principi dello Statuto e in sostanza di un assetto normativo che poggi sul dato legislativo, ponendo un argine ad una ondata di riflusso di tale virulenza da poter addirittura in dubbio tutto l'equilibrio normativo creato dalla felice stagione chiusasi con il 1973 (introduzione del nuovo processo del lavoro).

PIER LUIGI PANICI

Modificare le  
ritenute Irpef  
(in meglio per  
i pensionati)

Alcune questioni:  
a) Lavoratori andati in pensione il 1° gennaio 1979 e il 30 giugno 1982 avevano il diritto a un aumento come segue: dal 1° gennaio 1985 lire 8.000; dal 1° gennaio 1986 lire 16.000; dal 1° gennaio 1987 lire 25.000. Sono andati in pensione il 1° aprile 1979 ma non mi risulta che le 25.000 lire ci siano nella prima rata del 1987; b) come mai con un importo di lire 790.495 (prima rata 1987) pago lire 97.875 di trattenute erariali, mentre con l'ultimo stipendio pensione 1986 che era al netto di lire 782.275 ho pagato trattenute di lire 82.800? c) sul modello 201 avrei percepito nel 1986 la somma di lire 10.741.140 quando al netto ho percepito lire 10.002.297?

Ivo Gobbi  
Brescia

Le variazioni normative intervenute nel 1986 sia nel calcolo delle pensioni (passaggio alla semestralità) sia nel calcolo Irpef (prima le norme 1985, poi i calcoli riferiti al primo decreto legge Visentini) e infine il conguaglio di fine anno in base a quanto stabilito con il secondo decreto convertito in legge) hanno reso ancora più complicata le valutazioni sulla esattezza o meno dei calcoli delle pensioni, già complesse in quanto si procede in corso d'anno ad assegnazioni di quote preventive delle variazioni costo-vita con conguaglio poi di fine d'anno assegnato nell'anno successivo.

Se osservi più attentamente i mandati di pagamento della pensione a fine 1986 e dal 1987 puoi rilevare che se è vero che a dicembre 1986 su lire 849.100 di pensione ti hanno applicata ritenuta Irpef di lire 82.000 e a gennaio 1987 ritenuta di lire 97.875 su lire 858.550, è altrettanto vero che sulla 13° 1986 di lire 849.100 ho applicato lire 235.920 di Irpef, mentre per la 13° del 1987 è prevista ritenuta di lire 214.055 su lire 890.350. Vi è stata cioè una


PREVIDENZA  
Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA  
Rino Bonazzi, Mario Nanni D'Orazio, Angelo Mazzieri e Nicole Tiscl

diversa ripartizione delle ritenute in corso d'anno. La ritenuta di lire 97.875 su lire 858.550 per gennaio 1987 è il quantum previsto dalla legge vigente e per la quale richiediamo modificazioni.

Sul primo punto va chiarito che l'aumento di lire 25.000 previsto dalla legge 140/1985 è riferito al totale dell'aumento triennale e che nel tuo caso è stato lire 10.000 (torde) per il 1985, altre 7.500 lorde nel 1986 e altre 7.500 lorde nel 1987. Arrioi al lire 9.450 con l'assegnazione dello 0,4% di dinamica salariale. Tra l'altro conto che l'importo lordo della pensione di dicembre 1986 è stato ridotto in sede di conguaglio di fine d'anno in quanto la variazione del costo-vita riguardante il 1986 è risultata inferiore a quanto presuntivamente assegnato in corso d'anno.

CHE TEMPO FA



IL TEMPO IN ITALIA: la forte ondata temporalesca che ha flagellato le regioni settentrionali della nostra penisola è in fase di graduale attenuazione. Le regioni meridionali sono sotto l'influenza di aria molto calda di origine africana. La situazione meteorologica nelle sue grandi linee è ancora caratterizzata dalla presenza di un'area di bassa pressione che abbraccia l'Europa centrale e l'area mediterranea. Una perturbazione inserita nella depressione ed estesa dall'Africa nord-occidentale al Baltico settentrionale attraversa la nostra penisola interessando più direttamente le regioni nord-orientali e quelle dell'alto e medio Adriatico.

TEMPO PREVISTO: sul Piemonte, la Liguria e la Lombardia tempo in graduale miglioramento con tendenza ad ampi rasserenamenti. Sulla tre Venezie e l'arco alpino orientale e sulle regioni dell'alto e medio Adriatico compreso il relativo tratto appenninico, cielo nuvoloso con piovaschi anche di tipo temporalesco. Sulle restanti regioni meridionali prevalenza di tempo buono con cielo sereno o scarsamente nuvoloso. Temperatura in ulteriore diminuzione al nord, in diminuzione sulle regioni centrali, in ulteriore aumento su quelle meridionali.

VENTI: deboli o moderati provenienti dai quadranti settentrionali sulle regioni dell'alto e medio Tirreno, deboli o moderati provenienti dai quadranti meridionali sulle altre località.

MARI: mossi i bacini meridionali, leggermente mossi gli altri mari.

DOMANI: sulle regioni settentrionali condizioni di tempo variabile con alternanza di annuvolamenti e schiarite; sulle regioni centrali addensamenti nuvolosi più consistenti con piovaschi residui sulle regioni adriatiche, ampie schiarite sulle regioni tirreniche. Tempo buono e caldo sulle regioni meridionali.

Conoscenza delle  
leggi sul lavoro  
e responsabilità  
del difensore

Carl Compagni, recentemente ho inteso una causa contro l'azienda presso cui avevo lavorato perché, in base all'articolo 2112 cod. civ., mi fosse riconosciuta la continuità del rapporto di lavoro, perché tale azienda aveva prelevato impianti e personale dalla precedente azienda dove avevo lavorato. Mi sono rivolta ad un avvocato di Firenze che ha sostenuto l'azionabilità della mia pretesa; avendo l'azienda sede in Milano il Foro competente era quello di detta città, per cui è stato delegato a rappresentarmi un avvocato di Milano che ha anch'egli approvato la causa.

Purtroppo in Tribunale la controparte ha prodotto in suo favore il Dl 30 marzo 1978 n. 80 convertito in legge 26 maggio 1978 n. 215 che annullava il disposto del codice civile per quanto riguarda le aziende in crisi.

Vi lascio immaginare la mia sorpresa, perché credevo che un avvocato, per dovere professionale, dovesse aggiornarsi riguardo a Dl e leggi che modificano o abrogano leggi precedenti.

Si aggiunge che tali avvocati hanno preteso parcella per un totale di L. 420.000. Vorrei sapere se un legale prima di adire un giudice per una qualsiasi causa, è tenuto a documentarsi sull'esistenza di leggi che paralizzino l'azione del suo cliente.

Evelina Buratin Oberoster.  
Firenze

Le regole che presiedono alle vicende del contratto di lavoro sono assai complesse e mutano di continuo. La produzione legislativa è assai copiosa e molto spesso emessa

non in un quadro organico ma sotto l'impulso di singole contingenze; la situazione legale talvolta è modificata da contratti collettivi o aziendali; infine la magistratura interviene in sede interpretativa con criteri che lasciano sovente sconcerati e nei quali è difficile rinvenire i principi della certezza del diritto.

Di conseguenza anche per lo specialista è impegnativa e talvolta molto difficile seguire tutta questa produzione, e in particolare è rischioso fare preclusioni sull'esito di una vertenza, allorché ci si muova in un settore particolarmente contrastato.

Tutto ciò non fa venir meno la responsabilità dell'avvocato, soprattutto quando ignora l'esistenza di una legge che paraliza un principio generale del codice, ma la responsabilità deve essere valutata in relazione alla difficoltà oggettiva di tenersi continuamente e completamente informato, e alla luce delle informazioni fornite dal cliente, che possono essere state incomplete o facinose. Proprio per questa situazione nell'interprendere una vertenza di lavoro è

consigliabile rivolgersi non ad un avvocato qualsiasi ma ad uno specialista del diritto del lavoro, come generalmente sono gli avvocati di riferimento delle organizzazioni sindacali.

Queste, e in particolare la Cgil, forniscono un sistema di assistenza legale efficace, non solo perché la questione viene affidata a specialisti del diritto del lavoro, ma anche perché se la vertenza dovesse finire con una sconfitta nessuna spesa viene a gravare sul lavoratore: l'organizzazione sindacale ha realizzato di fatto quel principio di cui all'articolo 24 della Costituzione, relativo alla difesa del non abbiente, che deve essere rivendicato e offerto come uno dei meriti maggiori del sindacalismo italiano. Questo sistema, sul quale sarebbe bene intervenire in modo più ampio, è stato approntato per consentire ai lavoratori di difendere giuridicamente i propri diritti, senza dover affrontare i costi sempre notevoli di una causa.

N.R.

mentì non sono da considerare come emolumenti pensionabili.

Il patronato Inca di alcune province - in collaborazione con il Sindacato pensionati italiani (Spi-Cgil), dopo avere espresso con dichiarazione degli interessati la disponibilità al versamento della contribuzione previdenziale - ha intrapreso contenzioso legale che non è ancora approdato a sentenza.

Nel tuo caso è opportuno rivolgersi quindi a patronato sindacale o al sindacato per una valutazione della opportunità di impostare le necessarie iniziative sia per il calcolo del valore dell'appartamento a equo canone e per eventuale ricorso.

Senza interessi  
se in ritardo  
le pensioni  
di guerra

Se una pensione di guerra indiretta viene attribuita dopo cinque anni, si ha diritto a ottenere gli interessi? Gli uffici di Roma hanno negato detto pagamento.

Giuseppe De Letta  
Salerno

Purtroppo è proprio così. Nell'attuale legislazione sulle pensioni di guerra non esistono norme in base alle quali i pensionati possano richiedere e quindi ottenere, la liquidazione degli interessi legittimi, anche nella sentenza della Corte dei conti, che rico-

Sugli oggetti in  
uso si paga  
la contribuzione?  
Iniziativa Inca

Dal 1975 sono titolare di un posto in organico nell'ente locale di residenza, quale bidello-custode-portiere. Di conseguenza usufruisco da allora (come custode) di un alloggio gratuito sito nei locali della scuola elementare statale; a mio carico sono le spese vive.

La domanda alla quale non ho trovato ancora una risposta è questa: il godimento gratuito dell'alloggio concessomi in cambio della mia prestazione di custodia dei locali è pensionabile oppure no?

Sergio Macina  
Castellnuovo Scivita  
(Alessandria)

Il quesito che ci hai posto interessa, in vario modo, decine di migliaia di lavoratori dipendenti da enti locali, da ospedali, da consorzi, aziende municipalizzate, ecc. che ricevono in uso a diverso titolo o appartamento in uso gratuito o capi di vestiario, divise per vigili urbani, portieri, ecc.

È nostra opinione che dette concessioni in uso dovrebbero essere considerate retribuzione pensionabile e l'equivalente in denaro assoggettato a contribuzione.

La Cassa pensioni dipendenti da Enti locali interpretando diversamente la norma delle onnicomprensività sancita nel contratto 1977 per i dipendenti da Enti locali ritiene invece che tali emolu-

L'indennità di  
accompagnamento  
non va dichiarata

In merito alla risposta (l'Unità del 28 giugno scorso) data a Paolo Frezza di Roma per quanto riguarda i moduli Inps per gli assegni familiari si scrive tra l'altro, che non va considerata l'indennità di accompagnamento. Nelle note dei moduli distribuiti dall'Inps si legge invece che vanno segnati i redditi esenti da Irpef comprese le indennità di accompagnamento. Sarebbe opportuno chiarire come stanno effettivamente le cose.

Vincenzo Battaglia  
Rimini (Forlì)

È vero che nelle istruzioni Inps per la compilazione dei moduli richiedenti i redditi 1985 e 1986 agli effetti del diritto agli assegni familiari si indica tra i redditi esenti da Irpef ma da considerare anche l'indennità di accompagnamento.

Ciò perché, a quanto risulta, l'Inps, al momento della elaborazione dei moduli, non aveva ancora ricevuto la risposta, dai ministeri competenti, a questo posto.

Ciò è stato risolto, come da noi sostenuto. Di conseguenza, l'indennità di accompagnamento non va dichiarata.